

Luca Degani

CHI SONO GLI ENTI DI TERZO SETTORE

*Inquadramento degli enti e dei
loro confini per individuare
chi può e chi non può farne parte*

In collaborazione con



Chi sono gli enti del Terzo settore

Inquadramento degli enti e dei loro confini per individuare chi può e chi non può farne parte

A cura di

Luca Degani, avvocato

Gruppo di lavoro

Massimiliano Artioli
Francesco Aurisicchio
Federica Cazzaniga
Luca Masera

Prima edizione
maggio 2018

In collaborazione con



Indice

La presente pubblicazione sarà oggetto di futuro aggiornamento in relazione al Decreto correttivo approvato in via preliminare da parte del Governo e attualmente in esame alle Commissioni delle Camere.

Premessa	4
Introduzione	5
1	1
La nuova categoria degli enti del Terzo settore	7
2	2
I requisiti per l'assunzione della qualifica di ETS	9
Attività di interesse generale 2.1	9
Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro 2.2	11
Denominazione sociale, bilancio e libri sociali, lavoro 2.3	12
Iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore 2.4	13
3	3
Gli ETS di diritto	16
Le Organizzazioni di Volontariato 3.1	16
Le Associazioni di Promozione Sociale 3.2	18
Gli Enti filantropici 3.3	19
Le Reti associative 3.4	20
Le Società di mutuo soccorso 3.5	21
Le imprese sociali 3.6	22
4	4
Il regime transitorio	25
Tabella	28
Schema	29
Elenco e-book	34

Inquadramento agli Instant Book

La Riforma del Terzo Settore è intervenuta organicamente per ridefinire e riorganizzare l'intero funzionamento del non profit nel nostro Paese. Un cambiamento importante che non riguarda solo le organizzazioni direttamente coinvolte in questo processo.

Quando parliamo di Terzo Settore e di non profit intendiamo soprattutto volgere lo sguardo a quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza attiva, che nelle diverse sfumature culturali e sociali viene espresso per il tramite delle organizzazioni che compongono questo variegato mondo. Ciascuna di esse dovrà avviare un ripensamento e una ri-collocazione. Lo spartiacque sarà rappresentato dall'essere dentro o fuori dal Registro nazionale degli Enti di Terzo Settore, ma anche dalla sezione specifica dello stesso nella quale andrà a collocarsi. Un ripensamento che andrà a incidere fortemente sugli scopi di ogni singolo soggetto e in modo sostanziale sulla quotidianità organizzativa e nel sul modo di intendere e fare non profit. Il cambiamento sarà anche e soprattutto culturale, sociale, partecipativo e democratico, nelle pratiche associative e, nella governance.

Anche i Centri di Servizio per il Volontariato sono stati oggetto di attenzione da parte del Codice del Terzo Settore, che li riconosce come una importante infrastruttura del nuovo sistema. E proprio nell'ambito del nuovo mandato affidato dalla Riforma ai Centri di Servizio, CSVnet Lombardia e CSVnet, l'Associazione nazionale dei Centri di Servizio, hanno inteso dedicare una apposita collana di "instant book" alle varie innovazioni introdotte dal Codice. Lo scopo è sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli Enti del Terzo Settore affronteranno, e nel contempo fornire approfondimenti e linee guida che possano agevolare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi nell'interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma.

Attilio Rossato – Presidente CSVnet Lombardia

Stefano Tabò – Presidente CSVnet

Introduzione agli Instant book

In questa collana Busssole ci occuperemo espressamente del Codice del Terzo settore nei suoi elementi innovatori, ma anche di modifica rispetto ai contesti normativi abrogati.

Ricordiamo che Il Codice rientra nell'intendimento esplicito della legge delega che prevede un quadro normativo unitario per gli Enti del Terzo settore (ETS). Infatti oltre al Codice stesso sono da annoverare anche i decreti legislativi sulla "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", sulla "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" e sulla "Istituzione e disciplina del servizio civile universale".

L'informativa che segue quindi, come le altre della collana, illustra e approfondisce diverse questioni e problematiche regolate dai decreti attuativi della legge delega di Riforma del Terzo settore. L'obiettivo è promuovere e arricchire la consapevolezza e la conoscenza e quindi di poter accedere con completezza ad informazioni precise e dettagliate.

Ogni volume della collana si pone in diretta continuità con gli altri e avrà un taglio eminentemente pratico e di natura divulgativa. L'auspicio è che la scelta della semplicità di base nella redazione del testo, possa permettere anche a chi non esercita un ruolo o una professione tecnica, di comprendere i cambiamenti introdotti.

Evidenziamo inoltre che i testi sono stati oggetto di lavoro all'interno di un quadro applicativo ancora non definito. Infatti nonostante il Codice sia entrato in vigore il 3 agosto 2017, la sua applicazione è concretamente introdotta nel sistema secondo una complessa tempistica graduale: ad esempio le norme fiscali del titolo X del Codice in genere devono attendere il periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, oltre all'autorizzazione della Commissione europea per divenire operative.

Quindi i medesimi testi potranno essere oggetto di revisione in relazione all'emanazione di ogni decreto regolamentare o di atti ministeriali.

Un ringraziamento finale va agli esperti per la loro disponibilità nella realizzazione dei testi e con i quali abbiamo condiviso la necessità, quando siamo partiti con questo progetto, di provare a rendere accessibili concetti e definizioni a chi tecnicamente non è esperto delle materie trattate. Del resto, il ruolo che i Centri di Servizio per il Volontariato devono svolgere, è anche quello di avvicinare volontari ed operatori sociali alle norme ed alla corretta gestione delle realtà associative.

Alessandro Seminati – Direttore CSVnet Lombardia

Roberto Museo – Direttore CSVnet

LEGENDA

CTS	Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”
ETS	ente di Terzo Settore
ODV	Organizzazione di Volontariato
APS	Associazione di Promozione Sociale
IS	impresa Sociale
ASD	Associazione Sportiva Dilettantistica
RUNTS	Registro Unico Nazionale Terzo settore
PA	Pubblica Amministrazione
C.C./c.c.	Codice Civile
TUIR/Tuir	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
Coni	Comitato olimpico nazionale italiano

Il presente contributo si propone di fornire uno sguardo generale sulla nuova categoria degli enti del Terzo settore, esaminando i requisiti necessari per l'acquisizione di tale qualifica nonché la disciplina delle diverse tipologie di ETS, al fine di individuare chi può e chi non può far parte di questa nuova categoria giuridica.

1

La nuova categoria degli enti del Terzo settore

Il 18 giugno 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 106/2016, ovvero la legge di delega al Governo per la Riforma del Terzo settore.

È iniziato così il lungo iter riformistico dell'intera disciplina dei soggetti non profit, che ha condotto all'emanazione, la scorsa estate, di tre decreti attuativi della Riforma, aventi ad oggetto:

- l'istituto del cinque per mille (D.Lgs. 111/2017);
- la revisione della disciplina dell'impresa sociale (D.Lgs. 112/2017);
- il Codice Unico del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

Questi primi interventi normativi hanno posto le fondamenta per il raggiungimento dell'obiettivo delineato nella Legge Delega, ossia disporre il riordino e la revisione organica della disciplina

del Terzo Settore, da sempre caratterizzata da una rilevante disomogeneità e stratificazione normativa.

In particolare, il Codice del Terzo settore, con i suoi XII Titoli e 104 articoli, rappresenta il più completo tentativo di armonizzare l'intera materia in oggetto.

Nonostante ciò, si deve sin da subito evidenziare che la Riforma non può ritenersi conclusa: è attesa, infatti, l'adozione di oltre 40 decreti ministeriali, nonché un correttivo di talune disposizioni sia del D.Lgs. 117/2017 che del D.Lgs. 112/2017, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della normativa di riferimento.

Tra le novità più significative introdotte dalla Riforma deve essere indubbiamente annoverata l'istituzione di una nuova categoria generale sotto il nome di enti del Terzo settore (ETS).

Dispone l'art. 4, comma 1, del CTS:

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Possono, dunque, ricondursi alla categoria degli enti del Terzo settore taluni soggetti che, già per la loro qualifica soggettiva e caratteristiche specifiche, sono considerati ETS di diritto (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso), nonché quei soggetti di natura privata che operano senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse

generale e sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il CTS esclude invece dal novero degli ETS le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti. Infine, gli enti religiosi civilmente riconosciuti soggiacciono alla disciplina del D.Lgs. 117/2017 e del 112/2017 limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, a condizione che per tali attività adottino un apposito regolamento che recepisca le norme del Codice e sia depositato nel RUNTS.

2

I requisiti per l'assunzione della qualifica di ETS

Il Codice del Terzo settore dedica un'ampia parte, contenuta negli artt. 5-54, ai requisiti necessari per l'assunzione della qualifica giuridica di ente del Terzo settore.

2.1. Attività di interesse generale

Il primo fondamentale presupposto è l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il CTS delinea all'art. 5 un ampio elenco di attività, di cui a titolo esemplificativo si segnalano:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di

- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;
- alloggio sociale;
- agricoltura sociale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il dato rilevante che emerge dall'art. 5 è un cambiamento di prospettiva, soprattutto in

relazione alla normativa degli anni '90. Mentre allora si è costruito l'impianto normativo del Terzo settore sul concetto di "attività di utilità sociale", ovvero di un'attività rivolta al singolo soggetto svantaggiato, oggi il legislatore attesta un pensiero differente, imperniato sul concetto di "attività di interesse generale", ponendo così attenzione ai bisogni dell'intera società civile. Il CTS riconosce altresì la possibilità di svolgere "attività diverse" rispetto a quelle dell'elenco di cui sopra, purché vengano rispettate due condizioni: l'atto costitutivo o lo statuto devono consentire l'esercizio di tali attività e le stesse devono considerarsi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Si segnala che, in relazione a questo tema, è in fase di emanazione uno specifico decreto ministeriale attuativo dell'art. 6 del CTS. In ultima analisi, sempre nell'ambito delle attività, viene definita per la prima volta la raccolta fondi, come il

"complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale."

2.2. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Ulteriore caratteristica degli enti del Terzo settore è la destinazione vincolata del patrimonio, il quale deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli enti dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono eventualmente costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

In ogni caso, a seguito dell'estinzione o dello scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, agli altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il vincolo sul patrimonio è

imposto inoltre dall'assenza di scopo di lucro che deve contraddistinguere l'attività degli enti, i quali non possono distribuire, neppure indirettamente, i propri utili. Al riguardo, l'art. 8, comma 3 del CTS prevede una casistica di attribuzioni indirette, tra cui si evidenziano:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta e alle responsabilità assunte;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi;
- la cessione di beni o servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a chiunque operi per l'organizzazione o ne faccia parte.

2.3. Denominazione sociale, lavoro, bilancio, libri sociali e obblighi di trasparenza

L'assunzione della qualifica giuridica di ETS è subordinata all'adempimento di ulteriori obblighi imposti dal CTS.

In primo luogo, la denominazione sociale dell'ente deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Sul punto, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 (*Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*) ha precisato che, già in questa fase transitoria, gli enti che possiedono ad oggi la qualifica di ODV, APS e ONLUS possono utilizzare l'acronimo "ETS" per qualificarsi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Interessanti altresì le prescrizioni in materia di lavoro, secondo cui i lavoratori degli enti di Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

Oltre a ciò, il CTS ha introdotto specifici obblighi di trasparenza e pubblicità, imponendo la tenuta dei libri sociali obbligatori (art. 15) e la redazione del bilancio di esercizio secondo le modalità indicate dall'art. 13. Tale obbligo, secondo la Circolare, deve ritenersi già operativo e la mancanza dell'apposita modulistica richiesta dalla norma, in questa fase di adeguamento, non costituisce un problema, traducendosi semplicemente nella diversità dei documenti contabili. Per gli enti di maggiori dimensioni è inoltre sancito l'obbligo di deposito presso il RUNTS, nonché di pubblicazione sul proprio sito internet, del bilancio sociale, che dovrà essere redatto secondo le linee guida che saranno definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al termine di un articolato percorso consultivo.

Infine, sono soggetti a pubblicazione annuale sul proprio sito internet anche gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di

amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Tale onere, secondo la richiamata Circolare, deve ritenersi attuabile a far data dal 1° gennaio 2019, in riferimento alle attribuzioni corrisposte nel corso del 2018.

2.4. Iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore

Oltre ai menzionati presupposti, imprescindibili per l'assunzione della qualifica di ETS, il **D.Lgs. 117/2017** richiede altresì l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, alla cui dettagliata disciplina è dedicato l'intero titolo VI (art. 45-54).

Il Registro sarà tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. Sarà, inoltre, suddiviso in sette sezioni coincidenti con le diverse tipologie di ETS disciplinate dal CTS (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri ETS), ma nessun ente potrà iscriversi contemporaneamente in due o più sezioni, ad eccezione delle

reti associative. Inoltre, gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale dovranno iscriversi anche nel registro delle imprese.

Ai fini dell'iscrizione, dovrà essere presentata la relativa domanda, a cura del legale rappresentante dell'ente o della rete associativa a cui lo stesso aderisca, presso l'Ufficio Unico nazionale della Regione o Provincia autonoma in cui è situata la sede legale dell'ente, depositando a tal fine l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, nonché indicando la specifica sezione nella quale si richiede l'iscrizione. L'ente si intenderà automaticamente iscritto decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla rettifica o modifica apportata su richiesta del competente Ufficio, salvo che questo rilevi l'insussistenza delle condizioni per la costituzione di un ente del Terzo settore e ne rifiuti, pertanto, l'iscrizione nel Registro.

Il RUNTS costituirà uno strumento di fondamentale importanza per

la conoscenza degli ETS, in quanto sarà pubblico e accessibile a tutti gli interessati in via telematica, i quali potranno verificare le informazioni principali concernenti la vita dell'ente, quali: la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il possesso della personalità giuridica, l'oggetto dell'attività di interesse generale, nonché eventuali processi di fusione, scissione, scioglimento ed estinzione. Dovranno essere resi noti, inoltre, i bilanci e i rendiconti di cui agli art. 13 e 14 del CTS, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'anno precedente. In ogni caso, il RUNTS non sarà operativo, presumibilmente, se non dopo la prima metà del 2019. Fino a tale momento, ai sensi dell'art. 101 comma 1, continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione degli enti nell'Anagrafe ONLUS e nei Registri ODV, APS e Imprese Sociali, le quali hanno a disposizione 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto per adeguarsi alle disposizioni di legge e modificare i

propri statuti.

Il CTS, infine, specifica che i dati relativi alle ODV e alle APS, iscritte nei rispettivi registri di settore, trasmetteranno automaticamente nel RUNTS, con modalità che verranno definite da un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro agosto 2018. In seguito, entro il termine di 180 giorni dalla ricezione delle informazioni, gli Uffici del Registro compiranno le opportune verifiche e, fino a tale momento, gli enti iscritti nei rispettivi registri continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dalla qualifica di ODV e APS.

3

Gli ETS di diritto

Oltre al profilo oggettivo dei requisiti e degli adempimenti necessari per l'assunzione della qualifica di ETS, il CTS esamina, al Titolo V (artt. 32-44), particolari categorie di enti del Terzo settore che assumono automaticamente la qualifica di ETS, in virtù della sola qualificazione soggettiva. In particolare, sono considerati ETS di diritto:

- le Organizzazioni di Volontariato;
- le Associazioni di Promozione Sociale;
- gli Enti Filantropici;
- le Reti associative;
- le Società di mutuo soccorso;
- le Imprese Sociali.

3.1. Le Organizzazioni di Volontariato

L'art. 102, comma 1, del **D.Lgs. 117/2017** ha abrogato, sin dall'entrata in vigore del CTS, la disciplina previgente in materia di ODV di cui alla **Legge 266/1991**. La disciplina oggi applicabile è contenuta, pertanto, negli artt. 32-34 del CTS, che introducono innanzitutto un vincolo di forma per le ODV, le quali possono assumere solo la veste giuridica di associazioni, riconosciute o non riconosciute. Viene introdotto inoltre un limite minimo numerico: possono essere ODV soltanto gli enti con un numero di componenti non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Si rileva come, per la prima volta nel nostro ordinamento, sia attribuita anche agli enti la possibilità

di associarsi: l'art. 32 comma 2 prevede, infatti, l'ammissione come associati di altri ETS o perfino di enti non aventi tale qualifica, purché senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il 50% delle ODV associate.

Le ODV, inoltre, devono svolgere, a favore di terzi, una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari.

In proposito, il CTS fornisce all'art. 17 una puntuale definizione di volontario, inteso come

“una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Si considera, dunque, volontario la persona che coadiuva nello svolgimento delle

attività dell'ente, in modo non occasionale e non retribuito. In aggiunta, il CTS consente alle ODV anche di assumere lavoratori subordinati dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ma esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. È introdotta però una novità rispetto alla normativa previgente: tale facoltà è ammessa soltanto per un numero di lavoratori impiegati nell'attività non superiore al 50% del numero dei volontari.

L'art. 33 prevede altresì l'elenco delle risorse economiche necessarie per lo svolgimento e il funzionamento dell'attività delle ODV e, in particolare, quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi ed “attività diverse” ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Infine, il successivo art. 34 prevede che gli amministratori dell'ente

dovranno essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate. In forza del rinvio all'art. 2382 c.c., è esclusa la possibilità di eleggere interdetti, inabilitati, falliti o coloro che siano interdetti anche temporaneamente dai pubblici uffici.

Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell'organo di controllo, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della loro funzione.

3.2. Le Associazioni di Promozione Sociale

La disciplina delle APS è invece contenuta negli artt. 35 e 36 del CTS, i quali sostituiscono la previgente normativa, abrogata con l'entrata in vigore del CTS, della **L. 383/2000**.

Il dato fondamentale che emerge dalla lettura dell'art. 35

è l'avvicinamento della categoria delle APS a quella delle ODV, le quali soggiacciono ad una disciplina per certi versi simile, caratterizzata però da talune differenze.

La principale differenza concerne i destinatari dell'attività svolta (che in entrambi i casi è riconducibile alle attività di interesse generale di cui all'art. 5) in quanto, mentre le ODV svolgono l'attività prevalentemente nei confronti di terzi, le APS possono anche rivolgerla nei confronti dei propri associati e dei loro familiari. Dal punto di vista delle analogie, anche le APS possono essere costituite solo in forma associativa, riconosciuta e non riconosciuta, con il limite minimo di associati già visto e la facoltà di ammettere come associati anche altri ETS o enti diversi senza scopo di lucro, a condizione che non siano superiori al 50% delle APS associate.

È poi prevista la possibilità, come per le ODV, di avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi o di altra natura, purché

il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate e all'ulteriore limite del 5% del numero degli associati. In ogni caso, non sono Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 comma 2

“i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale”.

3.3. Gli Enti filantropici

La rassegna delle categorie di ETS prosegue, agli artt. 37-39, con gli Enti filantropici.

Tali sono gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Un primo elemento da evidenziare è la maggiore libertà di forma rispetto alle ODV e delle APS, in quanto gli Enti filantropici possono assumere sia la forma di associazione, ma solo riconosciuta, sia la veste di fondazione. Ciò rappresenta, inoltre, un ampliamento rispetto al modello tradizionale della “fondazione di erogazione”.

Al pari delle predette categorie, invece, la denominazione sociale deve contenere un riferimento alla natura dell'ente, che non può essere usata, neppure indirettamente con parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, da soggetti diversi. Per quanto concerne le risorse

economiche degli Enti filantropici, queste sono date principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Inoltre, tutti gli aspetti connessi alla gestione del patrimonio, alla sua destinazione e alle modalità delle erogazioni devono essere esplicitati nell'atto costitutivo, mediante l'indicazione dei principi a cui l'ente filantropico deve attenersi nell'amministrazione delle proprie risorse. A tal fine, il bilancio sociale costituisce uno strumento fondamentale di organizzazione e pubblicità, in quanto vi sono annotati l'elenco e gli importi delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, nonché i beneficiari diversi dalle persone fisiche.

3.4. Le reti associative

Una novità di indubbio rilievo ed interesse, introdotta dalla Riforma, è la nascita delle Reti associative, la cui disciplina è collocata all'art. 41 del CTS.

Esse sono gli ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che associano, anche indirettamente, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore o a 20 fondazioni, con sedi in almeno cinque regioni o province autonome. L'attività delle Reti concerne il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione o il supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale.

Possono assumere, invece, la qualifica di Reti associative nazionali le reti che associano un numero più elevato di enti, non inferiore a 500 enti del Terzo settore o a 100 fondazioni, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci Regioni o Province autonome. Le Reti associative nazionali possono svolgere

anche attività diverse da quelle proprie statutarie, consistenti nell'esercizio dell'autocontrollo degli enti associati, al fine del mantenimento della qualifica di ETS.

Interessante, infine, il fatto che le reti associative possano promuovere anche partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni.

3.5. Le Società di mutuo soccorso

Anche le Società di mutuo soccorso possono acquisire la qualifica giuridica di ETS, ma la loro disciplina continua ad essere prevista nella **legge 15 aprile 1886, n. 3818**, con qualche modifica e integrazione apportata agli artt. 42-44 del CTS.

In particolare, l'art. 43 chiarisce che le società già esistenti alla data di entrata in vigore del CTS, che nei successivi tre anni si trasformino in associazioni del Terzo settore o in APS, mantengono il loro patrimonio, in deroga all'art. 8 comma 3 della menzionata legge, che ne impone la devoluzione ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della **L. 31 gennaio 1992, n. 59**.

Alle Società di mutuo soccorso, inoltre, non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali di cui al citato art. 11 L. 59/1992,

né l'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali del registro delle imprese nel caso in cui versino contributi annui associativi inferiori a 50.000 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi.

3.6. Le imprese sociali

La disciplina dell'Impresa Sociale, a differenza di quella degli altri ETS, trova il proprio collocamento non già nel Codice del Terzo settore, bensì in un apposito provvedimento **(D.Lgs. 112/2017)**.

Da qui si evince l'importanza che il Governo ha voluto attribuire a questa particolare categoria di enti.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite nelle forme di cui al libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'art. 2 del decreto specifica le attività di interesse generale, le quali corrispondono sostanzialmente a quelle già indicate per gli ETS all'art. 5 del CTS, con l'aggiunta del microcredito di cui all'art. 111 del D.Lgs. 385/1993 e l'eliminazione di alcune attività di carattere non imprenditoriale.

Altre importanti attività per le

imprese sociali, non presenti tra le possibili attività di interesse generale degli ETS, sono quelle finalizzate, indipendentemente dal loro oggetto, all'inserimento lavorativo di:

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Inoltre, sono considerate imprese

sociali di diritto le cooperative sociali e i consorzi di cui alla L. 381/1991, mantenendo la propria disciplina. Al contrario, il D.Lgs. 112/2017 specifica che non possono acquisire tale qualifica società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati. Per quanto concerne invece gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ad essi si applica la disciplina in esame limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per le stesse adottino un regolamento e sia costituito un patrimonio destinato.

4

Il regime transitorio

Il percorso di adeguamento della disciplina dei soggetti non profit alle novità introdotte dalla Riforma del Terzo settore richiede, nondimeno, una fase transitoria di adeguamento, caratterizzata dalla diversa efficacia operativa, sotto il profilo temporale, delle nuove disposizioni di legge.

Molte delle disposizioni del Codice del Terzo settore risultano infatti subordinate alla piena operatività del Registro Unico nazionale, che, come si è visto, non avverrà se non dopo la prima metà del 2019. Fino a tale momento, continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei registri di settore delle ODV, APS e ONLUS, con l'onere di conformarsi alle nuove disposizioni di legge e di adeguare i propri statuti entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del CTS.

È evidente che, in questo periodo transitorio, gli enti devono iniziare a valutare l'opportunità e la possibilità di acquisire la qualifica giuridica di ETS o quella di IS, ovvero quella di altro ente civilisticamente riconosciuto, vagliando a tal fine i possibili percorsi di differenziazione soggettiva e iniziando a conformarsi alle disposizioni che siano immediatamente applicabili. Si deve riconoscere, però, che non è semplice comprendere quali siano queste prescrizioni e, a tal fine, può risultare utile richiamare la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017, la quale ha fornito le prime indicazioni interpretative e linee guida per orientarsi fra le numerose disposizioni del Codice del Terzo settore.

In primo luogo, per gli enti che

durante il periodo transitorio sono iscritti nei registri ODV e APS non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo dei relativi acronimi o dell'acronimo "ETS" nella loro denominazione sociale, al fine di qualificarsi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale facoltà resta invece subordinata all'iscrizione nel RUNTS per gli enti non rientranti nelle predette categorie. Molto importante è altresì l'attuazione di taluni obblighi fondamentali in tema di trasparenza e pubblicità. In particolare, gli enti devono provvedere alla redazione del bilancio di esercizio, secondo le modalità indicate all'art. 13 del CTS, ed è bene ricordare che tale onere sussiste anche se, al momento, non è ancora stata predisposta l'apposita modulistica a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È fondamentale, inoltre, che gli enti tengano conto degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti agli organi di amministrazione e controllo,

ai dirigenti e agli associati, in quanto a far data dal 1 gennaio 2019 dovranno essere pubblicate sul proprio sito internet tutte le attribuzioni corrisposte nel corso del 2018.

Come si è detto, non ogni adempimento connesso all'assunzione della qualifica di ETS è, però, immediatamente attuabile. Risulta ovviamente condizionato dall'operatività del RUNTS la pubblicazione nello stesso dei contenuti informativi prescritti dall'art. 48, concernenti la vita e le caratteristiche dell'ente. Per le stesse ragioni, è dilazionato nel tempo anche il deposito nel Registro e la pubblicazione sul proprio sito internet del bilancio sociale degli enti di maggiori dimensioni, il quale, invero, dipende altresì dall'emanazione delle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definiranno le modalità di redazione del bilancio.

Da ultimo, si ritiene utile segnalare che anche l'applicazione delle disposizioni concernenti la materia fiscal-

tributaria degli ETS è stata differita ad una fase successiva: buona parte del Titolo X del CTS si applicherà, infatti, soltanto a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, in ogni caso, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS.

Quanto premesso costituisce un quadro generale dell'efficacia temporale delle disposizioni del CTS, concernenti i requisiti e gli adempimenti connessi alla qualifica di ETS. Deve ora essere esaminata l'efficacia abrogativa delle previgenti discipline di settore relative ai singoli soggetti. Per quanto concerne, nello specifico, le ODV e le APS, si è visto come le normative di riferimento (**L. 266/1991 e L. 383/2000**) siano state abrogate sin dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore. Si è posto, quindi, un problema di adeguamento alle nuove disposizioni di legge nella fase transitoria, che ha indotto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a fornire alcune

linee guida, distinguendo tra enti costituiti prima e dopo la data del 3 agosto 2017: per i primi, una parziale difformità delle disposizioni statutarie rispetto a quelle del CTS non può costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro Unico, in quanto tali enti hanno comunque a disposizione diciotto mesi per adeguare i propri statuti; gli enti costituiti successivamente all'entrata in vigore del CTS, invece, sono tenuti a conformarsi *ab origine* alle disposizioni immediatamente applicabili. Diversa la situazione per le ONLUS: l'art. 102 del CTS ha disposto l'abrogazione di tale categoria giuridica soltanto a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico. Pertanto, a seguito di tale momento, le Onlus andranno completamente a scomparire dal nostro ordinamento giuridico, sicché particolarmente significativa in questa fase è

la valutazione del percorso di qualificazione giuridica da intraprendere per adeguarsi alle nuove disposizioni di legge.

Organizzazioni di Volontariato

RIFERIMENTI NORMATIVI	FORMA GIURIDICA	COMPOSIZIONE DELLA BASE ASSOCIATIVA	ATTIVITÀ
Art. 32-34 del Codice del Terzo settore	Associazione, riconosciuta o non riconosciuta	Enti con un numero di componenti non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Possono associarsi altri ETS o perfino di enti non aventi tale qualifica, purché senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il 50% delle ODV associate	Svolgimento di attività di interesse generale a favore di terzi

Associazioni di Promozione Sociale

Artt. 35 e 36 del Codice del Terzo settore	Associazione, riconosciuta o non riconosciuta	Da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale	Svolgimento di attività di interesse generale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi
--	---	---	---

Gli Enti filantropici

Artt. 37-39 del Codice del Terzo settore	Associazione riconosciuta o fondazione.		Svolgimento di attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
--	---	--	---

Le Reti associative

Art. 41 del Codice del Terzo settore	Associazione, riconosciuta o non riconosciuta	Associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome	Attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali
--------------------------------------	---	---	---

Le Reti associative nazionali

RIFERIMENTI NORMATIVI	FORMA GIURIDICA	COMPOSIZIONE DELLA BASE ASSOCIATIVA	ATTIVITÀ
Art. 41 del Codice del Terzo settore	Associazione, riconosciuta o non riconosciuta	Associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome	Proprie attività statutarie ed anche le seguenti attività: a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati

Le Società di mutuo soccorso


Artt. 42-44 del Codice del Terzo settore	Rinvio. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni	Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio	
--	--	--	--

Le Imprese Sociali

D.Lgs. 112/2017	Tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile		Esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'art. 2 del decreto specifica le attività di interesse generale, le quali corrispondono sostanzialmente a quelle già indicate per gli ETS all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, con l'aggiunta del microcredito di cui all'art. 111 del D.Lgs. 385/1993 e l'eliminazione di alcune attività di carattere non imprenditoriale
-----------------	--	--	--

Codice del Terzo settore

Questioni di diritto transitorio





In collaborazione con



CSVnet LOMBARDIA
Piazza Castello 3 • Milano
tel. +39 366 6633463
segreteria@csvlombardia.it
